



COMMERCIALISTI
CONSULENTI D'IMPRESA



Viale dell'Industria n. 9 - 35013 CITTADELLA (PD)
tel. +39 049 7968933 - fax +39 049 7968999
info@ferrostudio.it - www.ferrostudio.it

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Informativa n. 25

del 8 luglio 2010

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL 31.5.2010 n. 78

INDICE

1 Premessa	2
2 Recepimento della tesi dell'INPS sull'obbligo della doppia contribuzione	2
3 Superamento della tesi giurisprudenziale dell'obbligo contributivo per la sola attività prevalente	2
4 Effetti del recepimento della tesi dell'INPS	3
5 Efficacia della norma	3
6 Finalità della norma	3
7 Regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi pregressi	4

1 PREMESSA

L'art. 12 co. 11 del DL 31.5.2010 n. 78 (c.d. "manovra correttiva") stabilisce che:

- l'art. 1 co. 208 della L. 23.12.96 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'iscrizione alla sola Gestione previdenziale istituita per l'attività prevalente ivi previsto, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell'INPS;
- restano, invece, esclusi dall'applicazione di tale principio i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 (collaboratori coordinati e continuativi quali gli amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.).

Discostandosi dall'orientamento di recente fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12.2.2010 n. 3240 (oggetto di analisi nella precedente Informativa per la clientela del 26.2.2010 n. 11, cui si rinvia) e recependo la prassi seguita dall'INPS, il legislatore risolve in tal modo, in via definitiva, mediante una norma di interpretazione autentica, la controversa questione dell'individuazione degli obblighi contributivi facenti capo ai soci lavoratori di srl commerciali che, al contempo, siano anche amministratori.

Di seguito, viene fornito un primo esame della portata e degli effetti della nuova disposizione sulla posizione previdenziale dei predetti soci, con la precisazione che le medesime osservazioni possono ritenersi valide anche con riguardo ai soci di srl artigiane, nonché, naturalmente, ai soci di società di persone commerciali o artigiane.

2 RECEPIMENTO DELLA TESI DELL'INPS SULL'OBBLIGO DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE

Come accennato, con l'art. 12 co. 11 del DL 78/2010, viene recepito a livello legislativo l'orientamento dell'INPS secondo cui:

- l'opzione tra Gestioni previdenziali in base al criterio della prevalenza dell'attività, prevista dal citato art. 1 co. 208 della L. 662/96, riguarda esclusivamente coloro che svolgano più attività di lavoro autonomo come commercianti ovvero come artigiani o coltivatori diretti. In base a tale impostazione, ad esempio, il fornaio che si dedichi anche all'attività di vendita del pane è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla Gestione INPS (artigiani o commercianti) corrispondente all'attività prevalente;
- il socio di una srl commerciale che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ha l'obbligo di iscriversi (e di provvedere al versamento dei contributi) alla Gestione commercianti (art. 1 co. 203 della L. 662/96), a nulla rilevando la contestuale iscrizione (e relativa contribuzione) alla Gestione separata, in caso di contemporaneo esercizio dell'attività retribuita di amministratore. L'iscrizione in quest'ultima Gestione può, infatti, coesistere con l'iscrizione ad altre Gestioni previdenziali, sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi, non essendo subordinata – a differenza di quanto previsto per l'iscrizione alle Gestioni dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti – al requisito della prevalenza dell'attività.

3 SUPERAMENTO DELLA TESI GIURISPRUDENZIALE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER LA SOLA ATTIVITÀ PREVALENTE

Risulta, invece, definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale – di recente ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella già richiamata sentenza 3240/2010 – secondo cui:

- la regola dettata dall'art. 1 co. 208 della L. 662/96 sull'iscrizione alla sola Gestione previdenziale afferente all'attività prevalente si applica anche al socio di srl che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e che, contemporaneamente, svolga l'attività di amministratore, percependo un apposito compenso. Secondo la tesi in oggetto, infatti, anche l'attività lavorativa comportante l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituisce una delle possibili attività autonome "assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria", per le quali la

suddetta norma prevede, nell'incompatibile coesistenza di due iscrizioni previ-denziali, il giudizio di prevalenza;

- spetta all'INPS decidere sull'iscrizione alla Gestione previdenziale corrispondente all'attività prevalente;
- in tali casi, la contribuzione deve essere determinata esclusivamente sulla base dei redditi derivanti dall'attività prevalente, secondo le regole previste per la relativa Gestione. I redditi dell'attività "non prevalente" restano, quindi, esclusi da contribuzione.

Effetti dell'applicazione del criterio di prevalenza

Ove non fosse intervenuto il DL 78/2010, dunque, in base alla tesi della giurisprudenza, a seguito dell'espletamento del giudizio di prevalenza (rimesso all'INPS), il socio lavoratore e amministratore di srl commerciale avrebbe dovuto iscriversi esclusivamente:

- alla Gestione separata, qualora fosse stata giudicata prevalente l'attività di amministratore (e l'attività lavorativa prestata nella compagine sociale fosse conseguentemente risultata priva dei caratteri dell'abitudine e della prevalenza cui è subordinata l'iscrizione alla Gestione commercianti);
- alla Gestione commercianti, in caso di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, senza essere tenuto ad iscriversi anche alla Gestione separata in relazione all'attività "residuale" di amministratore.

4 EFFETTI DEL RECEPIMENTO DELLA TESI DELL'INPS

In conformità con la prassi sinora costantemente seguita dall'INPS, il DL 78/2010 esclude espressamente le attività lavorative soggette a contribuzione alla Gestione separata dal novero delle attività autonome per le quali l'art. 1 co. 208 della L. 662/96 prevede il giudizio di prevalenza (identificate nelle attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti).

Ne deriva che il socio lavoratore di srl commerciale che percepisca anche emolumenti per l'attività di amministratore:

- possa risultare iscritto esclusivamente alla Gestione separata in relazione all'incarico amministrativo soltanto nel caso in cui l'attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente (e, quindi, non sussistano i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti);
- qualora, invece, l'attività commerciale presenti i caratteri dell'abitudine e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti), debba, invece, iscriversi e provvedere al versamento dei contributi sulle relative quote di reddito:
 - sia alla Gestione commercianti;
 - che alla Gestione separata.

5 EFFICACIA DELLA NORMA

L'art. 12 co. 11 del DL 78/2010 costituisce una norma di interpretazione autentica che, avendo efficacia retroattiva, si applica anche ai rapporti in essere e agli eventuali giudizi pendenti.

6 FINALITÀ DELLA NORMA

La finalità sottesa alla norma in esame è quella di porre fine all'ingente contenzioso generatosi sul punto e di evitare che si determinino rilevanti oneri per la finanza pubblica, in termini di:

- minori entrate contributive;
- restituzione di contributi già versati.

Infatti, se, in mancanza dell'intervento legislativo di cui si tratta, fosse prevalso l'indirizzo giurisprudenziale sopra descritto, ciò avrebbe determinato, nei confronti del soggetto che, pur dedicandosi in misura prevalente all'attività lavorativa nella società, fosse stato iscritto, oltre che alla Gestione commercianti, anche alla Gestione separata:

- la necessità di procedere all'annullamento della contribuzione versata in quest'ultima Gestione e alla restituzione della stessa all'avente diritto;
- la cessazione, per il futuro, degli obblighi contributivi sugli ulteriori compensi percepiti come amministratore.

Il legislatore ha, invece, definitivamente sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata ogni qualvolta si sia titolari di determinati tipi di reddito (per quanto qui interessa, redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti dall'ufficio di amministratore di società), indipendentemente dall'eventuale contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali (comprese quelle dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti).

Ciò comporta l'obbligo, per i soci amministratori di srl:

- se già iscritti alla Gestione separata, di mantenere l'iscrizione alla suddetta Gestione, con il connesso onere contributivo (ripartito per 1/3 a carico dell'amministratore e per 2/3 a carico della società committente, con obbligo di versamento dei contributi totalmente a carico di quest'ultima);
- se non ancora iscritti, di presentare apposita domanda di iscrizione e di provvedere al versamento dei contributi dovuti.

7 REGOLARIZZAZIONE DI EVENTUALI INADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREGRESSI

Se del caso, occorrerà, altresì, provvedere alla "regolarizzazione" di eventuali inadempienze contributive relative a periodi pregressi.

Al riguardo, è da ritenere che, nelle ipotesi in esame, possa trovare applicazione l'art. 116 co. 15 della L. 23.12.2000 n. 388, il quale prevede che, su domanda dell'interessato (nella specie, la società committente) e fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti, l'INPS possa disporre la riduzione sino alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili previste per il mancato o ritardato pagamento di contributi (denunciati e/o riconosciuti unilateralmente ovvero accertati dagli uffici), allorché risulti che l'inadempimento sia stato causato da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.